565/18



COMUNE DI CAPODRISE

PROVINCIA DI CASERTA

Area Tributi Ambiente
P.zza A. Moro, 3 81020 Capodrise (CE)

ORDINANZA N.S. .. del 6./06/2019 Put, 8548

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DOVUTO ALLA PRODUZIONE DI RIFIUTI PLASTICI. DIVIETO DI USO DI SACCHETTI MONOUSO, STOVIGLIE MONOUSO NON BIODEGRADABILI E NON COMPOSTABILI NONCHE' DI PALLONCINI IN GOMMA, CORIANDOLI IN PLASTICA E ALTRI PRODOTTI SIMILARI

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- che con l'Art. 9-bis d.L. 91/2017, convertito in Legge dall'Art. 1 L. 123/2017 è stato prescritto il divieto definitivo di commercializzazione di contenitori non biodegradabili non rispondenti alla normativa comunitaria ed alle norme tecniche approvate a livello comunitario;
- L'Unione Europea ha emanato nel corso del 2018 specifiche direttive aderenti alla "strategia europea della plastica" al fine di una riduzione sensibile in tutto il territorio dell'Unione dell'uso delle stoviglie in plastica monouso, quali piatti, bicchieri, posate, cannucce, mescolatori di bevande monouso, stecche per palloncini ed altro materiale non biodegradabile, quale precipuo intervento atto a contribuire alla salvaguardia del mare, dei laghi e dei fiumi;
- gli obiettivi di sostenibilità ambientale da assicurare trovano applicazione anche nelle categorie della ristorazione e della somministrazione degli alimenti e nel materiale per l'igiene;
- le pubbliche amministrazioni, in base alla normativa di cui all'art. 179 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., devono perseguire iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti;

TENUTO CONTO CHE:

- le amministrazioni comunali, in base alla normativa vigente devono assumere pertanto l'obbligo e, più in generale, l'impegno a predisporre ed attuare tutte le misure volte alla prevenzione alla riduzione delle quantità di rifiuti nonché alla valorizzazione, lo studio e l'introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e di risorse e, in ultima analisi, la sostenibilità ambientale del territorio:
- in particolare, i singoli Comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero dei materiali recuperabili, riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire in discarica o ancor peggio destinati a inquinare l'ambiente;
- i costi di conferimento ricadono interamente sul bilancio contabile comunale e sul bilancio ecologico di tutto il territorio con ulteriore aggravamento, più in generale, dei processi industriali di smaltimento;
- sia lo smaltimento che il recupero devono trovare giusto equilibrio tra costi e benefici con riduzione dei movimenti dei rifiuti stessi in modo da garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, secondo criteri che privilegiano l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione delle altre frazioni di rifiuto;
- al fine di promuovere e soddisfare i necessari criteri del riciclaggio e far sì che lo smaltimento costituisca la fase residuale della gestione dei rifiuti le Amministrazioni debbono provvedere con le risorse umane, strumentali, giuridiche e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica locale;
- i dati sulla produzione mondiale annuale di materie plastiche è oltre i 300 milioni di tonnellate di cui almeno 8 finiscono nei mari minacciando le specie marine e gli ecosistemi e mettendo a rischio la salute umana;
- le posate e i contenitori in plastica per cibi e bevande sono destinati pertanto ad avere un impatto nocivo sia sull'ambiente che sul territorio;

- l'utilizzo esclusivo di materiale biodegradabile per posate e contenitori consentirebbe, al contrario, di ridurre notevolmente l'impatto ambientale limitando le emissioni di CO2 durante il ciclo produttivo ed eliminando le criticità relative allo smaltimento ed all'inquinamento;

CONSIDERATO CHE

- È opportuno e necessario assumere con opportuna urgenza le misure volte, in un primo momento, alla riduzione al minimo dell'utilizzo di qualsiasi prodotto monouso in plastica quali: sacchetti da asporto, bicchieri (di qualsiasi dimensione), piatti, posate, cannucce, mescolatori per bevande, coppettine e ciotoline, bastoncini per palloncini e bastoncini cotonati cotton fioc, fino a giungere alla completa eliminazione di esso disciplinando con la presente anche le modalità di asporto di cibi, alimenti, beni e merci di vario genere sull'intero territorio di questo Comune;
- i sacchetti di plastica utilizzati quotidianamente per la spesa nonché i bicchieri e i contenitori di bevande in plastica producono gravi conseguenze ambientali con un impatto ambientale nocivo sin dalla loro produzione che si aggrava in fase di smaltimento sia lecito che illecito;
- l'utilizzo di sacchetti per la spesa biodegradabili permetterebbe di ridurre notevolmente l'impatto ambientale dei sacchetti monouso: si ridurrebbero le emissioni di CO2 (produzione) e si eliminerebbero i problemi di smaltimento. Si possono inoltre prevedere altri effetti secondari positivi, come ad esempio un apporto alla riduzione dell'abbandono di rifiuti e quindi alla tutela del territorio di questo Comune;

PRESO ATTO che questa Amministrazione allo scopo di preservare l'ambiente e l'ecosistema, si prefigge le seguenti finalità:

- Ridurre la produzione complessiva dei rifiuti;
- Diminuire la percentuale di rifiuti dannosi per l'ambiente a favore di utensili riutilizzabili;
- Incrementare e valorizzare la raccolta differenziata diminuendo la percentuale di rifiuto secco residuale a favore della quota destinata al compostaggio;
- Rendere più economico lo smaltimento dei rifiuti, aumentando la quota di rifiuti destinata a forme di conferimento meno costose (compostaggio);
- Diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili favorendo l'utilizzo di materie prime rinnovabili quali le bioplastiche;
- Utilizzare feste, sagre, eventi e manifestazioni in genere come veicolo per promuovere la cultura ambientale dei partecipanti;
- Orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale;
- Operare per la salvaguardia dell'ecosistema quale fonte di inestimabile ricchezza;

VISTI

- Lo Statuto Comunale vigente;
- Il D.lgs, n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 7bis, 50 e 54;
- Il D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii ed in particolare gli artt. 181, 182 e 182bis.

ORDINA Che a decorrere dal 01 SETTEMBRE 2019,

- ✓ su tutto il territorio comunale, gli esercenti pubblici, le attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande, che nell'ambito della loro organizzazione forniscono ai loro clienti dotazioni monouso per la consumazione, sul territorio comunale di Capodrise, di pasti e bevande, potranno distribuire agli acquirenti esclusivamente posate, piatti, bicchieri, vassoi, paline per il caffè, contenitori per l'asporto di cibi, sacchetti monouso (shoppers) IN MATERIALE BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE, conformi agli standard indicati dalle norme UNI EN 13432 e UNIN 14995;
- ✓ i commercianti, i privati, le associazioni e gli enti pubblici, in occasione di feste pubbliche e sagre, potranno distribuire al pubblico, ai visitatori, ai turisti ed agli ospiti, esclusivamente posate, piatti, bicchieri, vassoi, paline per il caffè, contenitori per l'asporto di cibi, sacchetti monouso (shoppers) IN MATERIALE BIODEGRADABILE

- <u>E COMPOSTABILE</u>, allo scopo di minimizzare la quantità di rifiuti e l'impatto ambientale.
- ✓ I commercianti sia a posto fisso che itinerante, i privati, le associazioni e gli enti in occasione di mercatini, manifestazioni, feste pubbliche (festeggiamenti carnevaleschi, matrimoni, ecc.) non potranno:
- Vendere, distribuire e lanciare coriandoli sintetici o petali in plastica, o altro materiale sintetico anche mediante utilizzo di tubi ad aria compressa:

E' FATTO INOLTRE OBBLIGO

Alla luce di quanto sopra esposto, a tutti i residenti e/o visitatori di questo Comune l'uso, la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di manufatti monouso ad uso alimentare in plastica [posate, piatti, bicchieri, vassoi, paline per il caffè, contenitori per l'asporto di cibi, sacchetti monouso (shoppers)] IN MATERIALE BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE;

AVVERTE

Che a decorrere dal 01/09/2019, non si potranno importare sul territorio comunale sacchetti monouso in materiale non biodegradabile, posate, piatti, bicchieri, vassoi, contenitori per alimenti, cannucce, paline per il caffè in plastica o in materiale non biodegradabile e compostabile;

Che la trasgressione della presente disposizione comporterà l'erogazione di sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, sempre che il fatto non costituisca reato già sanzionato da norma di rango superiore;

Che qualora il trasgressore sia un esercente commerciale che incorra per più di due volte nella violazione della presente ordinanza nell'arco di sei mesi, si procederà, oltre ad irrogare la sanzione amministrativa nella misura massima, anche alla sospensione temporanea dell'attività commerciale di vendita per almeno sette giorni;

DISPONE

Della presente Ordinanza sarà data pubblicità agli operatori commerciali mediante idonea pubblicità e affissione all'albo pretorio on-line del sito istituzionale dell'ente. Gli esercenti le attività commerciali potranno ritirare copia della presente O.S. presso gli uffici comunali: di segreteria, polizia municipale ed ecologia del Comune.

Il Comando di Polizia Municipale e tutte le forze di Polizia sono incaricati di eseguire e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza viene trasmessa:

- alla Prefettura di Caserta, al Comando di Polizia Municipale, alla Stazione dei CC. di Marcianise, al Commissariato di Polizia di Marcianise.

In via transitoria è permesso, al fine di consentire l'esaurimento delle scorte e dei depositi di magazzino, la vendita e l'uso dei prodotti oggetto di questa ordinanza comunque ENTRO E NON OLTRE IL 30 SETTEMBRE 2019.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva:

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/90 avverso il presente atto è ammesso ricorso nel termine di 60 giorni, dalla data della sua pubblicazione, davanti al TAR, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.

COMUNE DI CAPODRISE • Provincia di Caserta

CERTIFICA che il presente atto

ii presente atto

al 06/06/2018 al 24/06/2018

ILMESSO NOTIFICATORE

ENVADO CARIANE

6/1018

IL SINDACO

Oott. Angelo Crescente

Prescuk

06/06/19 10:39:23 pag. 3 BERNARDO/CARIN

E CO

N. J.